

## **SIMMETRIE FISCALI NELLE NUOVE PATRIMONIALIZZAZIONI DELLE IMPRESE**

### ***ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY***

Con la novella sulla legislazione premiale, v. infra art. 1 DL 6 dicembre 2011, n. 201 sulle “deduzioni” da rendimento figurativo nozionale (incorpora il rischio di impresa) nelle nuove patrimonializzazioni delle imprese, si riduce, il divario, lo scompensamento fiscale nel finanziamento di debito ed in quello equity (ripristino simmetrie e coerenze perdute), con una maggiore armonizzazione fiscale nelle spiegate alternative forme di finanziamento delle imprese. Le imprese, hanno un rapporto “debiti finanziari su capitale proprio” relativamente alto ed hanno un carico fiscale sugli imponibili molto superiore alla media UE. L’ACE attraverso un ben noto meccanismo incrementale, ridurrà il prelievo sulle imprese, v. sgravi sul nuovo capitale, riequilibrando la loro struttura finanziaria (un volano alla crescita). Il rateo fiscale, non costituirà in futuro una variabile nella preferenza dell’una o dell’altra modalità di erogazione delle risorse disponibili, nella consapevolezza che il sistema lasciava intravedere discontinuità tra indebitamento e finanziamento con equity invece fortemente penalizzato. Le imprese, dovranno tendenzialmente scegliere in maniera indifferenziata fra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento. L’obiettivo è la neutralità de qua rispetto agli investimenti. Il benefit, si esplica attraverso minori imponibili anziché in minori aliquote, v. DIT sulla doppia aliquota personale, con l’effetto equilibrato che interessi e rendimenti ritornano entrambi deducibili. Con la DIT, il nuovo bonus sulle future iniezioni di equity, presenta plurime analogie, soprattutto sulla determinazione del parametro iniziale - incrementi e decrementi - cui riferire quel rendimento figurativo (misura la latitudine della deduzione extracontabile). Si allontana dalla DIT, v. infra analisi comparativa, attraverso diverse deroghe quando, non pone limitazioni dimensionali al beneficio, v. patrimonio eroso da perdite. Difatti, nell’ACE, il loro riassorbimento rileva sempre come incremento agevolato, v. patrimonio netto negativo ossia il versamento che esorbita il patrimonio finale ricostituito, invece nella DIT non sono agevolati gli esuberi patrimoniali rispetto al PN reintegrato, v. “limite non superabile del patrimonio netto”, per cui la variazione in aumento, non poteva violare ovvero eccedere il

patrimonio esistente alla chiusura dell'esercizio (copertura del deficit patrimoniale appunto escluso dal benefit). Invero, le bozze definitive di Unico 2012 con amara sorpresa, sembrano discostarsi dalla norma primaria, nella misura in cui, introducono il prefato limite dimensionale del patrimonio netto (riduce l'incentivo). Pertanto, le perdite erodono il capitale rilevante, con l'effetto deteriore che verranno sterilizzate le ricapitalizzazioni pregresse e quelle postume, v. anche i "sottozero", incapienti rispetto a tale limite (v. decreto di attuazione del 14 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il n. 66 dl 19 marzo 2012). Dunque, in caso di plurime perdite, solo il primo versamento a loro copertura, potrà aderire alla detassazione.

La novella, non ripropone le esclusioni soggettive della DIT che appunto negava il vantaggio fiscale alle imprese in procedura concorsuale, salvo revirement nel decreto attuativo sull'ACE. Il legislatore riallinea, attraverso l'invarianza de qua, la fiscalità nella veicolazione di risorse alle imprese, con ripristino della sovraordinata neutralità (alternatività delle scelte) nella preferenza del primo ovvero del secondo livello di finanziamento delle medesime. De facto, neutralizza le disarmonie, retro illustrate, lo scompenso fiscale fra debito e patrimonializzazione. Viene per tale via neutralizzato, in parte, il tax rate delle imprese virtuose che, appunto trattengono gli utili in azienda, reinvestendoli nella propria mission, riducendosi il rateo fiscale effettivo dell'0,85% annuo della capitalizzazione. E' un premio alla crescita permanente, strutturale e non estemporaneo, v. infra, a chi immette liquidità in azienda o evita di prelevare utili, v. autofinanziamento per ritenzione utili. Vedremo che, il benefit fiscale sulla detassazione de qua (maggiori passività fiscali), per canalizzazione premiale degli utili, è permanente, ossia avrà un atteso effetto ultrattivo, traslandosi la deduzione all'infinito, fino al mantenimento degli utili nell'impresa (con la sovraordinata limitazione del patrimonio netto esistente al 31/12, retro illustrata). L'erosione volontaria del monitorato patrimonio netto, ridurrà invece il benefit. Così un iniezione di equity è capace, attraverso l'effetto amplificato, di produrre un beneficio (minori versamenti di IRES) che si ripete e cumula ogni anno. Pertanto, l'interferenza di questa innovazione sulla misura del tributo sarà rilevante, potendo moltiplicarsi con un atteso effetto amplificativo per nn. anni il prefato 0,85%

(IRES) di risparmio fiscale periodico sulla capitalizzazione preservata, mantenuta in azienda. De facto, si autogenera il rendimento nozionale periodico, quest'ultimo commisurato a quello gravante sui titoli di Stato, con uno spread del 3%. Il necessario monitoraggio extracontabile, dichiarativo delle voci ideali del patrimonio netto contabile - incrementi e decrementi - determina la latitudine del beneficio fiscale che, si riduce con le erosioni volontarie di questa grandezza, v. infra le indesiderate distribuzioni volontarie di riserve utili e capitali senza travolgere i diritti acquisiti, alludo alle deduzioni godute e si ripristinerà con gli incrementi e le attese future patrimonializzazioni. L'ACE, avrà attesi effetti multilaterali, in quanto, nei modelli di calcolo del rating la disponibilità di mezzi propri assume una notevole importanza, v. Basilea 2 e le versioni successive. Pertanto, le future iniezioni di capitale proprio conseguiranno plurimi benefici, fiscali di maggiori deduzioni ed extrafiscali di minor costo del denaro per le imprese, in assoluta coerenza con i nuovi vincoli di patrimonializzazione imposti su quest'ultime dal nuovo accordo di Basilea III.

Invero, i benefici fiscali inaugurati nel decreto "Salva Italia", sono multilaterali, alludo anche ai risparmi IRES per l'IRAP riferita al costo del lavoro dipendente. Simmetrie fiscali e nuove coerenze tributarie nel finanziamento dell'impresa inaugurate nella novella, per cui anche l'equity nelle forme di erogazione tipiche o atipiche viene sgravato, liberato da indesiderate scorie tributarie similmente al debit. Il riferimento, è al rendimento teorico del capitale proprio che, nella legislazione premiale quesita, viene defiscalizzato, invece di essere tassato con plurimi livelli di imposizione IRES e finale IRE, ossia in capo alla società partecipata ed in capo ai soci. La natura della fonte di finanziamento e la scelta sulle modalità di sua erogazione, sdoppiata fra equity ed debit, dovrebbe essere, negli intendimenti del legislatore, indifferente, neutra rispetto al suo profilo fiscale, per cui la variabile fiscale, oramai riallineata nelle spiegate alternative forme di finanziamento dei propri investimenti, non costituisce un elemento ostativo, eversivo di "inquinamento" e condizionamento della scelta de qua, potendo l'impresa finanziarsi indifferentemente ed alternativamente con equity o debit. L'interrogativo, sulle modalità di

erogazione delle necessarie sovvenzioni del socio, se erogate sottoforma di finanziamenti o conferimento in futuro resterà vivo ed aperto. Invero, vedremo che le nuove deduzioni, recte: esclusioni, negli incrementi patrimoniali monitorati nella novella, sono più favorevoli delle deduzioni degli interessi maturati invece sull'alternativo finanziamento con capitale di debito. Difatti, sono ben note le limitazioni IRES sull'indebitamento, alludo alla deduzione degli interessi passivi in esubero del 30% del valore "caratteristico" della produzione, v. C/E ed art. 93 TUIR, per cui sarà non inverosimile un differimento della loro deduzione, con un effetto reversal (riassorbimento) di quella parte di interessi tassata ovvero rinviata e traslata (fiscalità differita attiva su quelle componenti non dedotte). Invece, il beneficio fiscale nella nuova deduzione ACE, da incrementi patrimoniali, è assoluto, permanente, incontrando solo una resistenza reddituale, alludo all'impossibilità dell'agevolazione de qua, ad alimentare e generare una perdita fiscale. In altri termini, la deduzione, deve trovare sempre copertura nel reddito dichiarato (limite superiore dell'esclusione, latitudine) non potendo la stessa generare un "esubero" rispetto ad esso ovvero una perdita fiscale riportabile. Per il consolidato e la trasparenza fiscale, il decreto di attuazione ha invece previsto la trasferibilità dell'esubero, non sfruttato su base individuale, alla consolidante ed ai soci della società trasparente per essere compensata con i redditi di questi soggetti (lo stesso dicasi, per le eccedenze generate dalle società personali). Eventuali differenze reddituali determineranno il rinvio della remunerazione teorica, v. infra, e di quella parte di essa, in esubero dell'imponibile dichiarato che sarà computata in aumento dell'importo deducibile dai redditi futuri. Potrà verificarsi - con minore probabilità - similmente agli interessi in esubero ex art. 93 del TUIR, un differimento dell'esclusione de qua. Per altro l'ACE, applicandosi con criteri di omogeneità sia ai soggetti IRE che a quelli IRES, mal si comprende, l'attuale permanenza nel TUIR delle differenze ontologiche strutturali nella deduzione degli oneri finanziari per tali soggetti<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il profilo delle differenze ontologiche nel riconoscimento degli oneri finanziari in ambito di impresa, alludo alle incompatibili con i benefici fiscali alla patrimonializzazione è stato illustrato da RIZZARDI, *Gli interessi passivi non vanno dimenticati*, in IL SOLE 24 ORE del 22 dicembre 2011, il qual osserva che....*l'incentivo alla capitalizzazione si integra con le norme sulla deducibilità degli oneri finanziari. Vista l'identità soggettiva normativa dell'ACE tra soggetti Irpef e soggetti Ires, mal si comprende che debbano sussistere due diverse regole per il riconoscimento fiscale*

Le clausole antielusive speciali, sugli utilizzi impropri dell'ACFE, oggi solo annunciate nella norma primaria, trovano, un maggiore grado di dettaglio nel decreto attuativo del 14 marzo 2012. Il riferimento, è alla sterilizzazione delle iniezioni a cascata nei gruppi, originate dalla medesima ricchezza, per generare un effetto moltiplicativo dell'unico incremento patrimoniale. Nel decreto di attuazione sono neutralizzate le riallocazioni di risorse all'interno dei gruppi, attraverso acquisizioni di aziende, rami e partecipazioni, cedute da controllanti o controllate. Lo stesso dicasi, per i conferimenti ricevuti da soggetti esteri controllati dall'ITA ed in ogni caso per le iniezioni di liquidità provenienti da entità black list (sterilizzate, presunzione legale raltiva).

La deduzione ACE essendo ultrattiva cioè riferita alle future patrimonializzazioni, non agevola gli attuali soci. Elemento di criticità nella novella de qua, sui benefici fiscali nella crescita delle imprese, è l'assimilazione fra imprese virtuose e non. Si vuole dire che, la decorrenza del beneficio fiscale, v. infra, agli incrementi manifestatisi già dal 2011 con ingresso già in Unico 2012, rischia di mettere sullo stesso piano imprese virtuose, equilibrate fortemente patrimonializzate prima di questa data, ed imprese sottocapitalizzate, silenti e passive sul prefato profilo del finanziamento con capitale proprio che però godranno della stessa deduzione delle prime. Una soluzione equitativa auspicata, poteva essere l'introduzione di un correttivo, che neutralizzi le spiegate distonie strutturali, attraverso un fattore di adeguamento dello stock patrimoniale di partenza, una sorta di retroattività del beneficio fiscale su patrimonializzazioni già avvenute o una diversificazione del rendimento teorico nozionale amplificato per quelle più virtuose e meglio configurate sul profilo patrimoniale. Quest'ultimo (3%) per altro non, tiene effettivamente conto del rendimento virtuale di ultronei ed alternativi strumenti finanziari. Per le società personali (deroga) il decreto di attuazione ha previsto la rilevanza dell'intero stock patrimoniale esistente a fin esercizio<sup>2</sup>.

---

*degli interessi passivi: un mero richiamo all'inerenza per imprese individuali e società di persone, al rigida formula del 30% del risultato operativo lordo - ROL – per le srl e spa.*

<sup>2</sup> Sulle disposizioni di attuazione dell'art. 1 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, v. MANCUSO, *Le disposizioni di attuazione dell'art. 1 del DL. 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l'aiuto alla crescita economica ACE*, in Boll. Trib., 6 del 2012, 415 ss.

Sui delicati profili di diritto intertemporale, si osserva che, vi potranno essere decorrenze retroattive, alludo alla rinuncia alla distribuzione dell'utile 2010, che rileverà in Unico 2012, in quanto, il parametro patrimoniale cui riferire gli incrementi monitorati nella novella, è il patrimonio esistente al 31 dicembre 2010 al netto dell'utile di periodo. Pertanto, la sua patrimonializzazione nel 2011, accrescerà la base di riferimento, cui riferire il coefficiente di remunerazione (3%). Invero, la conoscenza del provvedimento nella fase terminale dell'anno, limiterà, ridurrà l'impatto della novella al 2011, verificata la difficoltà di implementare politiche espansive di equity in tempi così ravvicinati. L'esclusione ACE, agisce come variazione in diminuzione extracontabile, v. detassazione, che non rileva ai fini IRAP. Nella definizione di incrementi patrimoniali rilevano sia in conferimenti dei soci (ragguagliati) quale che sia la posta contabile di ospitalità, dedicata, v. riserva sovrapprezzo piuttosto che capitale sociale (aumenti) e sia le rinunce alla distribuzione dell'utile con deroghe per gli accostamenti vincolati, a riserva indisponibile, v. quella da acquisto azioni proprie ex art. 2357-ter c.c. Sul perimetro della definizione quesita, rilevano anche le conversioni dei prestiti obbligazionari, v. infra, e le rinunce incondizionate a precedenti finanziamenti soci, i quali, condividono la ratio del rafforzamento patrimoniale nella legislazione premiale. Limitatamente alle prefate rinunce, la loro conversione contabile in capitale proprio attraverso questa nuova "ospitalità" nel patrimonio netto, non incontra resistenze ideologiche sulla spettanza del beneficio fiscale, essendo assimilate ai versamenti a fondo perduto. Nella precedente DIT le rinunce erano invece escluse dal benefit, mentre il legislatore sopravvenuto, v. DL 78/2009 si è mostrato più possibilista sul tema, v. decreto di attuazione. Sulla decorrenza dell'agevolazione nella conversione di prestiti obbligazionari, la variazione in aumento del capitale investito assume rilevanza dalla data della sopravvenuta patrimonializzazione - il debito viene a convertirsi in capitale proprio. Gli aumenti di capitale sociale, solo deliberati e sottoscritti (ma non versati) prima del 2011, non rilevano ai fini ACE quando liberati, ossia i successivi versamenti effettuati in esercizi "coperti" dal beneficio non dovrebbero rilevare, in quanto, il parametro patrimoniale iniziale, cui riferire gli incrementi monitorati dalla novella, deve considerarsi sempre al lordo dei

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti. In altri termini, quei versamenti di equity trovano copertura nella configurazione nominalistica nel PN ante ACE, estinguono un credito preesistente, non determinando una nuova utilità sconosciuta al 31 dicembre 2010 (data cui riferire gli incrementi). La destinazione, veicolazione degli utili di periodo a PN ovvero la loro patrimonializzazione rileva limitatamente alla parte di essi destinata, accantonata a riserve libere. Dunque, la necessaria alimentazione di riserve indisponibili, non genera incremento rilevante ai fini ACE. Non esiste nella norma primaria un'elencazione tassativa di riserve, con un grado di intensità di vincolo minore o maggiore, v. verosimile loro utilizzo con estinzione per copertura delle perdite (il riferimento è alla riserva ex art. 2426 c.c., v. infra gli interrogativi sulla loro rilevanza) tutte le riserve indisponibili con le deroghe di cui infra, sono difatti escluse dal beneficio (latita un criterio selettivo, qualitativo nell'individuazione del perimetro della macroclasse delle riserve non libere). La distinzione fra riserve disponibili ed indisponibili escluse dal beneficio, si sovrappone quella ben nota di sistema fra divisibilità ed indivisibilità nelle cooperative, obbligatorie o facoltative, distribuibili ed indistribuibili. L'indisponibilità evocata nella norma primaria, è generica, diversamente dalla vecchia DIT, in cui l'indisponibilità era selettiva essendo associata alle sole riserve da valutazione ex art. 2426, co. 1 n. 4 del c.c. Invero, sulla locuzione indisponibilità riferita alle riserve, soccorre l'interprete sia il capitolo 8 del documento OIC n. 1 e la norma di comportamento n. 162 di ADC Milano. Sono riserve indisponibili, quelle che attraverso una visione civilistica, assolutistica non sono attribuibili ai soci e quelle che non possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale sociale o elisione perdite. Pertanto, la definizione de qua di indisponibilità, non coincide con quella di mera indistribuibilità, ossia non è sufficiente l'indisponibilità delle stesse ai soci per erogazione dei dividendi, ma la negazione di un loro qualsiasi utilizzo anche interno per aumenti gratuiti o copertura perdite con l'effetto che la riserva, retro citata, dovrebbe rilevare quale incremento rilevante in quanto, non indisponibile nel senso innanzi emarginato. Invero, sull'inclusione nella novella delle riserve da equity method attraverso l'adesione ad una visione civilistica della locuzione indisponibilità, presenta forti criticità, verificata

la ben nota mutevolezza della posta considerata. Difatti, il decreto di attuazione esclude dal beneficio le riserve da valutazione, v. le riserve su cambi non realizzati. Ancora sulle riserve promiscue, ibiride, con un indisponibilità moderata non escludente il benefit, la riserva sovrapprezzo sino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è disponibile per l'aumento di capitale. Si vuole dire che, l'indisponibilità riesumata dall'ACE è totalitaria e multilaterale, escludente qualsiasi utilizzo interno ed esterno diversamente dovrebbe restare attratta nella legislazione premiale qualsiasi riallocazione (accantonamento) di utilità. Sarà invece certamente indisponibile, la riserva per acquisto azioni proprie, art. 2357-ter o ancora la riserva da fair value di cui all'art. 6 del DLgs. 38/2005 per i soggetti IAS adopter, per la quale, non sono tollerati utilizzi diversi. Sulla riserva legale, l'indisponibilità non è assoluta, essendo limitata: opera solo per un quinto del capitale sociale, v. art. 2442 c.c., l'esubero, non dovrebbe essere escluso dall'ACE per non violare la ratio premiale nella norma primaria. Difatti, nel decreto di attuazione, si stabilisce che rilevano le riserve utilizzabili per aumenti di capitale sociale e per copertura perdite. La Prassi, dovrà chiarire anche se la spiegata indisponibilità nella riallocazione degli utili debba essere quella derivante da precisi obblighi di legge o anche quella derivante da vincoli statutari. Ai fini DIT, era prevista, osserva supra, l'esclusione (permane, v. decreto di attuazione) della riserva alimentata dai plusvalori iscritti per valutazioni effettuate a norma dell'art. 2426 c.c., primo comma n. 4, v. equity method, con l'effetto che tutte le altre riserve disponibili ed indisponibili, tassate o meno, rilevavano sempre. Lo stesso dicasi, per le riserve indivisibili delle cooperative esenti, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. Invero, anche ai fini ACE, le riserve indivisibili nelle cooperative, per le ragioni retro illustrate, rilevano sempre. La loro indivisibilità fra i soci, non esclude la disponibilità per la società. Si aggiunge che, la fiscalità ovvero la defiscalizzazione delle riserve è neutra ai fini del benefit, con l'effetto che saranno agevolati gli accantonamenti generati da utili, ancorchè detassati. Rimanendo alle cooperative, dovrebbero rilevare anche le rivalutazioni delle azioni per destinazione utili, la delibera dei ristorni

mediante aumento di valore delle partecipazioni, v. art. 2545 sexies c.c. Difatti, gli effetti sulla patrimonializzazione sono identici ad un accantonamento a riserva disponibile.

Per le società neocostituite rileva l'intero patrimonio di costituzione. Il ragguglio opera solo sui versamenti di denaro, ovviamente nell'anno di effettuazione, in quanto, dal periodo d'imposta ancora successivo, la base incrementale si espande, ossia gli stessi rileveranno per l'intero ammontare. Non rilevano i conferimenti in natura, v. gli scorpori aziendali e gli spin off immobiliari, inspiegabilmente, con visibile perdita di coerenza del sistema, rilevano in senso riduttivo del patrimonio netto le assegnazioni ai soci in natura. Ancora sulle incoerenze, discontinuità ed inspiegabili asimmetrie vi sono per i decrementi da "liberazione" e "riduzione" delle riserve, i quali, rilevano dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati, neutralizzando la base incrementale fino ad allora maturata. Le politiche di distribuzione di dividendi e delle riserve esistenti al 2011 pianificate, per eludere il sopravvenuto più gravoso prelievo, 20%, nelle rendite finanziarie non qualificate, adesso sono congelate, verificate le riduzioni indolori strutturali da ACE. Effetti premiali multilaterali che, indurranno verosimilmente a preferire il mantenimento dell'integrità patrimoniale, v. stock patrimoniale esistente al 2010, per liberare futuri incrementi patrimoniali, con benefici fiscali ultrattivi più favorevoli del prefato aggravio di ritenuta sui dividendi non qualificati. Gli unici vincoli sulla destinazione delle risorse patrimoniali apprese dalle imprese, riguardano gli acquisti di aziende o rami e di partecipazioni da imprese controllate, con l'effetto deteriore che i prefati acquisiti similmente alle riduzioni patrimoniali volontarie, erodono definitivamente la maturata "base incrementale" cui riferire il beneficio fiscale. Così la variazione diminutiva per acquisto "non consentito", v. aziende infragruppo, neutralizza, riducendo l'incremento patrimoniale sia dell'anno di effettuazione dell'investimento e sia di quelle future. E' evidente che nuove iniezioni di liquidità genereranno una nuova base incrementale ed una nuova decorrenza con effetti sempre ultrattivi, con le deroghe, retro illustrate. Le perdite riducono (erodono) la base incrementale, osserva supra sulla limitazione del Patrimonio Netto a fine esercizio. L'elisione e le coperture delle medesime rilevano sempre, per quella parte

dell'incremento deliberato che trova copertura nel patrimonio netto ricostituito post perdite. Dunque, opera, la clausola di salvaguardia di cui all'abrogato art. 1, comma 4 del DLgs. 466/97, alludo all'incremento che deve trovare sempre un suo limite nel patrimonio netto in chiusura dell'esercizio. Sulla selezione qualitativa degli acquisiti (dirottamento delle risorse agevolate) che escludono il benefit sovvenzionale, retro illustrati, desta particolare perplessità, l'acquisto di aziende o rami, ancorchè avvenute a latere del gruppo societario, ossia non è stata riproposta nella norma primaria, la regola antielusiva analitica, già contemplata nella vecchia DIT, che le aziende acquisite escludenti il benefit (riduce la variazione in aumento del capitale investito) dovevano appartenere ad imprese facente capo allo stesso soggetto economico attraverso controlli e collegamenti. La terzietà dell'alienante dovrebbe essere un valido elemento di rassicurazione per riconoscere l'esimente della meritevolezza nella destinazione delle risorse apprese.

**AVV. FABIO CIANI**

**UNIVERSITA' ROMA TRE**

*Pubblicato sul numero 14 del 30 luglio 2012 della Rivista Bollettino Tributario*